

n. ____/____ r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, nella persona del
giudice unico dott. Francesco Paganini, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1952/2018 del Ruolo Generale promossa

da

GIAVAZZI S.R.L. (06522940151), elettivamente domiciliato in
VIA PERGOLESI, 4 BIS 21051 BUSTO ARSIZIO, presso lo studio
dell'avv. PORRELLO ROBERTO dal quale é rappresentato e difeso;

- attore -

contro

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (00224000125), elettivamente
domiciliato in C/O COMUNE - VIA FLLI D'ITALIA N.12 BUSTO
ARSIZIO, presso lo studio dell'avv. CARRA MARIA
ANTONIETTA dal quale é rappresentato e difeso;

- convenuto -

conclusioni delle parti

Foglio di precisazione delle conclusioni – udienza 17.2.2020

PER: la Società **GIAVAZZI s.r.l.**, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giuseppe

Aliquò e Maria Tisa del Foro di Catania;

- *a t t r i c e* -

CONTRO: il **COMUNE DI BUSTO ARSIZIO**, in persona del
Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso
dagli

Avv.ti Maria Antonietta Carra e Michela Beretta;

- *c o n v e n u t o* -

* * *

La società GIAVAZZI s.r.l., come sopra rappresentata e difesa,
rassegna le conclusioni che seguono:



Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda:

- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 7546/1984** di rep., sono stati corrisposti in ritardo gli importi portati dal 2° Certificato Lavori e dalla rata di saldo e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della somma di € **11.100,30** a titolo di interessi maturati *ex artt.* 35 e 36 del D.P.R. n. 11063/1962, oltre interessi anatocistici, su detta somma, dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 8125/1985** di rep., sono stati corrisposti in ritardo gli importi portati dal 1°, dal 3° Certificato Lavori e dalla rata di saldo e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto

R.G. n. 1952/2018
Arsizio, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della somma di € **5.261,00** a titolo di interessi maturati *ex artt.* 35 e 36 del D.P.R. n. 11063/1962, oltre interessi anatocistici, su detta somma, dalla data della domanda e sino al soddisfo;

- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 8127/1985** di rep., non è stato corrisposto il prezzo e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto

Arsizio, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della somma di € **9.909,86** oltre all'I.v.a. ed agli interessi *ex art.* 36 del D.P.R. n. 1063/1962 dalla data di maturazione e sino a quella del pagamento; interessi moratori che il C.T.U. -alla data del 28.2.2018- ha quantificato in € **28.496,92**;

- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 500/1986** di rep., sono stati corrisposti in ritardo gli importi portati dal 1° Certificato Lavori e dalla rata di saldo e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio, in persona



del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della somma di € **8.123,36** a titolo

di interessi maturati *ex artt.* 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, oltre interessi anatocistici, su detta somma, dalla data della domanda e sino al

soddisfo;

- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 7895/1984** di rep., non è stata ancora corrisposta la rata di saldo e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della somma di € **316,56** oltre all'I.v.a. ed agli interessi *ex art.*

36 del D.P.R. n. 1063/1962 dalla data di maturazione e sino a quella del

soddisfo; interessi moratori che il C.T.U. -alla data del 28.2.2018- ha quantificato in € **1.132,27**;

- dichiarare, altresì, che in relazione al medesimo contratto n.

7895/1984 sono stati corrisposti in ritardo gli importi portati dal 1° e dal 2°

Certificato Lavori e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio,

in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della complessiva somma di € **5.051,33** a titolo di interessi maturati *ex art.* 35 del D.P.R. n.

1063/1962 oltre interessi anatocistici, su detta somma, dalla data della domanda e sino al soddisfo;

- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 8126/1985**, è stato corrisposto in ritardo l'importo portato dal 2° Certificato Lavori e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco

pro-tempore, al pagamento della somma di € **32.056,09** a titolo di interessi

maturati *ex artt.* 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 oltre interessi anatocistici,

su detta somma, dalla data della domanda e sino al soddisfo;

- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 8200/1985** di rep., non è stata ancora corrisposta la rata di saldo e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della somma di € **339,11** oltre all'I.v.a. ed agli interessi *ex art.*



36 del D.P.R. n. 11063/1962 dalla data di maturazione e sino a quella del

soddisfo; interessi che il C.T.U. -alla data del 28.2.2018- ha quantificato in

€ 1.287,47;

- dichiarare, altresì, che in relazione al medesimo contratto n.

8200/1985 sono stati corrisposti in ritardo gli importi portati dal 1° e dal 2°

Certificato Lavori e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio,

in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della complessiva somma di **€ 2.295,38** a titolo di interessi maturati *ex art.* 35 del D.P.R. n.

1063/1962 oltre interessi anatocistici, su detta somma, dalla data della domanda e sino al soddisfo;

- dichiarare che, in relazione al contratto **n. 8587/1985**, sono stati corrisposti in ritardo gli importi portati dal 1° Certificato Lavori e dal 1°

Certificato Revisione Prezzi e, per l'effetto, condannare il Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento della

complessiva somma di **€ 6.659,66** a titolo di interessi maturati *ex artt.* 35 e

36 del D.P.R. n. 1063/1962, oltre interessi anatocistici, su detta somma,

dalla data della domanda e sino al soddisfo;

- sulla somma di € 10.565,53 (€ 9.909,86 + € 316,56 + € 339,11) -da riconoscersi a titolo di sorte capitale in dipendenza dei contratti nn. 8127,

7895 e 8200- sono, altresì, dovuti gli ulteriori interessi di mora a far tempo

dal 1.3.2018 sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi, ivi comprese quelle anticipate per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

Chiede che la causa venga posta in decisione senza l'assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali (posto che le note conclusive risultano già depositate, da entrambe le parti, per come autorizzate all'udienza del 9.1.2019).

Catania/Busto Arsizio, 12 Febbraio 2020



- Avv. Maria Tisa - - Avv. Giuseppe Aliquò -

**PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL COMUNE
DI BUSTO ARSIZIO**

Le sottoscritte, nel richiamarsi alle argomentazioni tracciate, alle difese svolte e alle eccezioni sollevate nell'interesse del Comune di Busto Arsizio, così precisano le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare fondata l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito sollevata dall'Amministrazione Comunale, convenuta e, conseguentemente dichiarare l'incompetenza di Codesto Tribunale adito;
- accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dalla società GIAVAZZI S.R.L. nonché il diritto di farlo valere in giudizio e per l'effetto respingere le domande di condanna formulate da parte attrice.



In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e spese di CTU.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

•accertare e dichiarare nulli i contratti rep. 7546/84, 8125/85, 8127/85, 500/86, 7895/84, 8126/85, 8200/85, 8587/85 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., e conseguentemente, per l'effetto respingere le domande formulate da parte attrice;

•rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice in quanto del tutto infondate per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati.

•Con vittoria si spese e di onorari del presente giudizio oltre accessori dovuti ad avvocati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni ed oltre spese di CTU.

Busto Arsizio, 12 febbraio 2020

Avv. Maria Antonietta Carra

Avv. Michela Beretta

motivi della decisione

La s.r.l. Giavazzi, premesso di essersi resa aggiudicataria di contratti di appalto indetti dal Comune di Busto Arsizio, nel periodo ricompreso tra il maggio 1984 e il maggio 1986, in particolare per un totale di 8 contratti, per cui il relativo diritto di credito era maturato già dal 1986 (come termine ultimo ben si può indicare il mese di dicembre di quell'anno) ha convenuto in giudizio l'amministrazione appaltante, Comune di Busto Arsizio, chiedendone la condanna al pagamento a proprio favore dell'importo capitale di E 33.975,36, a titolo di interessi maturati, oltre interessi anatocistici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Busto Arsizio, eccependo in via preliminare il difetto di competenza del Tribunale adito, stante la sussistenza di una clausola arbitrale, clausola desumibile dal richiamo, nei contratti indicati da parte attrice, al capitolo di appalto, approvato con DPR n. 1063/1962.



Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione della pretesa attorea, atteso che non era stata tempestivamente interrotta la prescrizione, contestando che al Comune fosse effettivamente arrivata alcuna richiesta in merito.

Per quanto concerne la controversia, contestava sia *l'an dabeatur* che il *quantum*.

Istruita la causa tramite ctu contabile, sulle conclusioni riportate in premessa, la stessa passava in decisione.

Come desumibile dalle semplice lettura dell'atto di citazione, si deve affermare che la richiesta di interessi abbia quale data ultima di pagamento, al più tardi, il dicembre 1986.

Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza a favore dell'arbitrato, la stessa è infondata. Infatti:

“La domanda di pagamento degli interessi moratori sul compenso dovuto dall'ente territoriale all'appaltatore di un'opera pubblica, maturati dopo l'espletamento del collaudo di essa senza riserve, esaustivo perciò di ogni aspetto concernente l'esecuzione del contratto di appalto, spetta alla competenza del giudice ordinario, e non al collegio arbitrale, al quale per contratto, i sensi dell'art. 43 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, siano deferite le controversie tra P.A. e appaltatore, in quanto il criterio per stabilire la competenza è costituito dalla natura della questione, appartenente al giudice ordinario se conseguente al negozio di accertamento consistente nel collaudo; agli arbitri se attinente a punti contemplati nel contratto di appalto, ancorché controversi dopo il collaudo, con la prevalenza, in caso dubbio, della competenza ordinaria, essendo quella arbitrale derogatoria di essa”.

Sez. 2, **Sentenza n. 6952** del 05/07/1999 (Rv. 528299 - 01)

Se l'eccezione di incompetenza deve ritenersi infondata, al contrario legittima e fondata appare quella di prescrizione della pretesa attorea.

I contratti di lavori pubblici di cui la società attrice chiede interessi moratori hanno avuto esecuzione nel triennio 84-86 quindi dal 1987 pacificamente iniziava a decorrere la prescrizione del credito che veniva a compimento nell'anno 1997.

Prima di tale data, la società attrice avrebbe dovuto interrompere il decorso della prescrizione, evento questo non comprovato.



Infatti, la Giavazzi s.r.l. si è limitata a produrre un foglio con il logo aziendale con ripetute dieci volte “Sindaco di Busto Arsizio” e con il timbro postale dell’Ufficio di Legnano, con data anteriore a quella indicata nell’atto come raccomandata spedita al Comune di Busto Arsizio.

Tale documento non è sicuramente valido e idoneo a comprovare la spedizione di una raccomandata per interrompere la prescrizione.

Tanto più se si tiene presente come l’ente pubblico, costituendosi, abbia negato di aver ricevuto presso la propria sede atti interruttivi, prima di quelli effettivamente documentati e risalenti ben al 2003 e sino al 2017 (vedi documentazione allegata da parte attrice).

Il Comune di Busto Arsizio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato di aver ricevuto l’atto interruttivo del 1989, per cui:

“L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l’onere della prova del detto ricevimento”.

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. [6725](#)** del 19/03/2018 (Rv. 648491 - 01)

La Giavazzi s. r. l. non solo non ha provato ma neppure si è offerta di provare l’effettiva ricezione presso l’ente pubblico della raccomandata indicata quale primo atto interruttivo della prescrizione, prescrizione ampiamente maturata alla data di spedizione del secondo atto interruttivo.

L’accoglimento di tale eccezione preliminare è preclusivo all’accoglimento delle richieste di merito.

Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto: la S.r.l. Giavazzi deve essere condannata a pagare le spese di ctu e quelle di lite liquidate in E 3.700,00, oltre accessori di legge

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara prescritti i



crediti della S.r.l. Giavazzi, che condanna a rifondere al Comune di Busto Arsizio le spese di ctu e quelle di lite liquidate in E 3.700,00, oltre accessori di legge.

Busto Arsizio, 26/02/2020.

Il Giudice

dott. Francesco Paganini

